



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Rosaria Piazza ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 16691 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

S

, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO SERENA e , con elezione di domicilio a Palermo via Notarbartolo, 5

*parte attrice*

contro

, n.q. di mandataria con rappresentanza di  
, con il patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio a Palermo,

*parte convenuta*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** le parti concludevano come da note depositate per l'udienza con trattazione scritta del 20.05.2021, disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 18/20.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato la “ ”

premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente e di un conto anticipi meglio indicati in atto di citazione, aperti presso  
– agisce nei confronti della banca, unitamente ai fideiussori , chiedendo, previo ricalcolo delle

poste dei conti, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi ed ove nelle more i rapporti risultassero chiusi la condanna alla ripetizione dell'indebitato eventualmente versato e al risarcimento del danno.

In particolare gli attori lamentano l'applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente, o comunque non sufficientemente determinati, oltre che tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l'illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.

L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.

La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 20.05.2021, disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 19/20.

Così ricostruita brevemente la vicenda, preliminarmente in ordine alla posizione dei fideiussori si osserva che sono risultate prive di qualsiasi fondamento le eccezioni in ordine alla nullità del rapporto.

Invero la documentazione prodotta ha dato prova dell'esistenza e delle determinatezza delle garanzie prestate dai fideiussori con riferimento ai contratti in esame.

Le lettere di fideiussione prodotte dalla banca risultano sottoscritte dagli attori ed oltre a indicare esplicitamente le complete generalità del debitore garantito, indicano pure l'importo massimo della garanzia

prestata in armonia le modifiche all'art. 1938 c.c. introdotte dall'art. 10 della l. 154/02 e la fonte delle obbligazione garantite, individuate nei contratti bancari in essere tra la banca e il debitore principale.

La fideiussione prestata nel caso di specie è dunque perfettamente valida ed efficace, tanto più ove si consideri quanto affermato dalla giurisprudenza elaborata in materia di c.d. “*fideiussione omnibus*”, compatibile con il dettato dell'art. 1346 c.c., risultando l'oggetto del contratto determinabile *per relationem* sulla base di operazioni sottratte all'arbitrio della banca, a sua volta soggetta alle specifiche disposizioni normative (anche di rilievo pubblicistico) che regolano l'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede che presiedono in generale all'esecuzione del contratto (cfr. cass. n. 12743/99).

Non risultano inoltre allegate circostanze idonee ad integrare i presupposti previsti dall'art. 1956 c.c. Se infatti (come si vedrà *infra*) è documentalmente dimostrato alla luce degli estratti conto che la banca, in taluni periodi, ha consentito che l'esposizione debitoria della società superasse il limite del fido accordato, il fideiussore non ha neppure allegato – men che mai dimostrato come era loro onere – le ragioni per le quali tale condotta della banca debba ritenersi ingiustificata alla luce delle sopravvenute condizioni patrimoniali del debitore principale, il cui peggioramento non può identificarsi con una mera mancanza di liquidità (cfr. cass. 1645/98). Non risulta inoltre (allegato e tanto meno provato) che il fideiussore abbia mai richiesto – invano – informazioni in ordine all'esposizione debitoria del garantito.

Infine, è troncante la circostanza che il fideiussore fosse anche il legale rappresentante della società debitrice principale, in

forza del quale deve presumersi che l'attore conoscesse le condizioni in cui versava la predetta impresa (cfr. in proposito cass. 7587/01).

Le domande proposte in merito alla validità delle fideiussioni vanno dunque rigettate, non potendosi invece dubitare – stante il disposto dell'art. 1945 c.c. – della sussistenza dell'interesse, in capo al fideiussore, e pertanto ai legittimi eredi, ad agire nei confronti della banca al fine di contestare la validità dei contratti da cui trae origine l'esposizione del debitore principale.

Cio detto, con riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto di analisi va innanzi tutto osservato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, *ex* art. 1832 co 1<sup>o</sup> c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006).

In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto

corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.

In punto di onere probatorio, va detto che la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.

Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto la maggior parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione; nonchè la gran parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa.

Dall'esame demandato al ctu è emerso con riferimento al contratto di conto corrente n. 5172 0479425501 81, che nella documentazione contrattuale prodotta manca l'indicazione del numero di conto corrente. Tale omissione ritiene il decidente che sia del tutto irrilevante, atteso che è circostanza incontestata che a nome della società risultano aperti due rapporti, accesi rispettivamente in data 05/01/1987 ed in data 04/03/2010; sicchè può ragionevolmente affermarsi che la documentazione contrattuale versata in atti e di epoca antecedente il

4.03.2010 non può che riferirsi al rapporto di conto corrente n. 5172 0479425501 81, acceso il 05.01.1987.

Il ctu ha altresì accertato che le condizioni applicate dalla banca al rapporto in esame sono state, nel tempo, oggetto anche di ulteriori modifiche, tuttavia non risulta depositata tutta la documentazione che attesti la rituale e concordata modifica delle pattuizioni originarie.

In ragione di ciò, le variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto in esame sono state prese in considerazione solo nei casi in cui le stesse siano state oggetto di comunicazione idonea allo scopo (e sempreché non sfavorevoli rispetto a quelle effettivamente applicate e risultanti dagli estratti conto); in caso contrario le variazioni riscontrate per le quali non sono state osservate le prescrizioni di legge devono essere considerate inefficaci sempreché, appunto, più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle effettivamente applicate.

Ciò posto, con riferimento alle valute va condivisa la ricostruzione operata dal ctu che nei casi in cui la valuta è stata correttamente pattuita non ha proceduto ad alcuna rettifica, mentre negli altri casi ha correttamente utilizzato la data contabile.

Quanto ai tassi di interesse il ctu ha evidenziato l'assenza di pattuizione del tasso di interesse passivo per il periodo antecedente al 24/05/1995 (data del contratto dove sono stati disciplinati per la prima volta i tassi di interesse), sicché per il periodo ante 24.05.1995, la ricostruzione va operata applicando il disposto dell'art. 117 T.U.B. (tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione); mentre per il periodo successivo vanno applicati i tassi previsti in contratto o nelle successive variazioni unilaterali effettuate nel rispetto del dettato dell'art. 118 T.U.B.; i tassi di interesse attivi, invece, sono stati previsti nel contratto e sono stati quindi applicati

tenuto conto delle successive variazioni unilaterali effettuate nel rispetto del dettato dell'art. 118 T.U.B..

Quanto alla cms, di fatto è stata applicata una "*commissione di massimo scoperto*" non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione degli elementi (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), che concorrono a determinarla. In particolare, non è indicato se detta commissione vada applicata sul massimo saldo dare giornaliero del trimestre, ovvero in caso di scoperto relativo ad una ininterrotta situazione debitoria di durata superiore ad un certo periodo di tempo; non è neppure definito il concetto di scoperto e cioè se la commissione debba essere applicata sugli utilizzi oltre fido (ovvero sui saldi debitori in assenza di fido) oppure anche sui saldi debitori entro fido.

Pertanto correttamente, per il presente rapporto, deve espungersi tale commissione.

Sono state altresì espunte le altre spese non pattuite o pattuite in maniera indeterminata (v. rel. ctu pag 31)

Parzialmente fondata è inoltre la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione, si pone in contrasto con il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., così come chiarito dalla S.C. a sezioni unite con la sentenza n. 21095/04.

Invero l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. l.gvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), è divenuta legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita

mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari che tuttavia rispettino i requisiti previsti dalla delibera stessa, dunque con riferimento ai contratti di conto corrente, quello della pari periodicità reciproca.

La disciplina introdotta dal CICR vale però per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1 luglio 2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.

Resta il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR – problema che rileva per il caso di specie, ove oggetto del contendere è un contratto del 1999 – che va risolto alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite della S.C. secondo la quale:

- deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;

- è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla banca;

- accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; questi ultimi devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione (cfr. cass. sez. un. n. 24418/10) fino al momento dell'adeguamento della Banca alla disciplina sopra richiamata. Se è vero infatti che la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 425/00) ha espunto dall'ordinamento la norma contenuta nell'art. 25 co. 3<sup>o</sup> D.L. n. 342/99 (che sostanzialmente conteneva una sanatoria per il



passato delle clausole nulle), non ha inciso sulla validità della nuova disciplina che ha consentito la capitalizzazione a condizione di reciprocità. A fronte dell'adeguamento della banca alla nuova disciplina e – considerata la sua generalizzata applicazione da parte delle banche – reputa il Tribunale che le conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione della clausola con riferimento al periodo successivo al 1.7.00 debbano cedere al principio di buona fede ex art. 1375 c.c dal quale non è esonerato il contraente debole.

Nella specie la banca, tuttavia, si è adeguata al regime di capitalizzazione previsto dal 1° luglio 2000, a far data soltanto dal contratto del 07/05/2008, come ha rilevato correttamente il c.t.u., sicchè il conteggio va rielaborato senza capitalizzazione fino al trimestre antecedente tale data, mentre è ammessa per il periodo successivo dal 01/04/2008 al 31/12/2013.

Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.

L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sfioramento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione.

Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sfioramento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sfioramento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.

Ora nella specie, il contratto di c/c n. 5172 0479425501 81 stipulato in data 05.01.1987, non contiene l'indicazione dei tassi debitori che sono stati pattuiti successivamente con il contratto datato 24/05/1995, pertanto per il periodo precedente, decorrente dalla data del primo estratto conto prodotto 01/01/1995, va applicato il disposto dell'art. 117 T.U.B. Correttamente, poi, il ctu ha proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia in sede di pattuizione soltanto relativamente al periodo successivo al 30.09.2003, considerato che il contratto del 24.05.1995, in quanto stipulato prima della promulgazione della legge n. 108/1996 (legge antiusura), non è soggetto alla verifica dell'usura originaria.

Confrontando quindi il tasso pattuito nei due contratti del 30.09.2003 e del 04.03.2010 col tasso soglia di riferimento, è risultato ampiamente inferiore (v. ctu pag. 39) .

Anche la verifica relativa all'usura sopravvenuta ha dato esito negativo, avendo il ctu verificato che in nessun trimestre il tasso di interesse supera il tasso soglia.

Considerata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, osserva il Tribunale che in difetto del contratto e dunque della prova dell'apertura di credito e della sua soglia (cfr. cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 19941/06 in ordine ai limiti di ammissibilità dell'apertura di credito per *facta concludentia*), il ctu ha correttamente individuato sulla scorta degli estratti conto l'esistenza di un fido di fatto e le sue variazioni nel tempo come indicato nella tabella di pag. 11 della relazione peritale.

Tale ricostruzione, infatti, è in linea con la giurisprudenza seguita da questo Tribunale che ritiene come la prova sull'esistenza del fido possa essere data anche con mezzi diversi dal contratto di apertura di credito, come ad esempio gli estratti conto, purchè siano identificabili l'importo del fido e i tassi di interesse applicati (entro e fuori fido).

Il ctu ha quantificato, con riferimento al rapporto per cui è causa, l'ammontare dei pagamenti prescritti, individuando i versamenti solutori eventualmente effettuati sino al 05.10.2006, calcolando la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditando la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.

Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n. 24418/10 delle sezioni unite della S.C. è rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, dunque nel 05.10.2016; ritiene infatti il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione.

Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (*Cass. Civ., Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n. 15631/16; n. 1064/14; n. 9768/05*).

Ciò posto, osserva il Tribunale che il ctu, sulla scorta dei quesiti posti tenendo conto delle informazioni oggettivamente ricavabili dalla documentazione contrattuale agli atti, nonché dagli estratti conto prodotti da parte attrice, ha individuato con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 5172 0479425501 81, rimesse solutorie nel periodo in esame per complessive euro 2.387.601,09, di cui euro € 73.899,57 per competenze divenute irripetibili che dunque andrebbero sommate (algebricamente), al saldo così come ricostruito.

Tuttavia, alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte che questo Giudice ritiene di condividere, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021), appare necessario rimettere la causa sul ruolo demandando al ctu di individuare eventuali rimesse solutorie solo dopo avere epurato il saldo da ogni illecito meccanismo di capitalizzazione, dall'effetto

dell'anatocismo per il periodo in cui non risulta conforme al dettato normativo come sopra già evidenziato e da qualsivoglia onere privo di pattuizione già rilevato.

Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo).

Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).

La causa va dunque rimessa sul ruolo demandando al ctu già incaricato tale accertamento ulteriore.

In ordine, invece, al rapporto di conto corrente n. 2000/100002, valgano le considerazioni generali già sopra effettuate, evidenziando nello specifico che è stato depositato il contratto, firmato dalla cliente, datato 04/03/2010 indicante il numero del conto corrente con il quale

risultano individuati i tassi di interesse e non risultano variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

In ordine alle valute, non avendo le parti pattuito una particolare disciplina va utilizzata la data operazione.

Il contratto inoltre non prevede oneri aggiuntivi, né l'applicazione di una cms; è prevista, invece, la pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Il ctu ha poi verificato l'eventuale superamento del tasso soglia dei tassi di interessi pattuiti e applicati, e non è stata riscontrata né usura contrattuale né sopravvenuta durante lo svolgimento del rapporto.

Con riferimento a tale contratto perde di valore l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendosi svolto in un periodo ancora non coperto dalla prescrizione decennale, all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.

Ricalcolando, il saldo relativo al rapporto esaminato dal c.t.u., applicando i correttivi suddetti, il saldo cui si perviene è pari ad euro - 30.032,58, a debito del cliente, rispetto al saldo banca al 31.12.2013 di euro - 30.179,59, con una differenza a favore del correntista di euro 147,01.

Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte da parte attrice con conseguente obbligo della banca di procedere alle conseguenti annotazioni contabili.

Non può accogliersi, invece, limitatamente al conto corrente n. 2000/100002, la domanda di condanna in pendenza del rapporto bancario, essendo il saldo al 31.12.2013 inesigibile, mancando la prova della chiusura del rapporto a quella data.

Infine, le spese di lite saranno definite all'esito del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; non definitivamente pronunciando:

- Dichiarare la nullità della clausola relativa alla c.m.s. del contratto di c/c n. 5172 0479425501 81.
- Dichiarare illegittima la pratica dell'anatocismo esercitata dalla banca con riferimento al conto n. 5172 0479425501 81, nei limiti di cui in parte motiva.
- Accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 2000/100002 alla data del 31.12.2013 è pari ad euro 30.032,58, a debito del cliente.
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Le spese saranno definite con la sentenza definitiva.

Così deciso a Palermo il 14/09/2021.

Il Giudice

*Emanuela Rosaria Piazza*

